



SOS Etichettatura

Acquistare e vendere senza rischi prodotti tessili,
pelletteria e calzature



Massimo Torti

Segretario Generale Federazione Moda Italia-Confcommercio



L'importanza crescente dell'etichettatura




**GUARDIA DI FINANZA
TENENZA ASSISI**

Merce sottoposta a controllo amministrativo ex art. 13 della Legge nr. 689/81, nei confronti della ditta individuale "██████████", con sede in Bastia Umbra (PG) v. ██████████ P. I.V.A.: ██████████

Numero Pezzi	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
8	€ 60,00	€ 480,00
ABITO DA SERA LUNGI COLORI VARI		
9	€ 3	
ABITO DA SERA CORTI COLORI VARI		
1	€ 18	
GONNA LUNGA		
1	€ 18,4	
PANTALONE DONNA		
1	€ 9,90	
MAGLIA DONNA		
1	€ 26,00	
GIUBOTTO DONNA		
3	€ 9,90	
ABITO INDIANO DONNA		
8	€ 23,00	
ABITO LUNGO DONNA		
2	€ 16,00	
ABITO CORTO DONNA		
6	€ 15,00	
GONNA SHORT		
13	€ 15,00	€ 1
PANTALONCINI SHORT DONNA		
Totale		53
		€ 1.391

PROCEDURES

L'importanza crescente dell'etichettatura



L'importanza crescente dell'etichettatura

QUADRO NORMATIVO SULL'ETICHETTATURA

-  **PRODOTTI TESSILI:** Regolamento UE 1.007/2011 e D.Lgs. 190/2017
-  **CALZATURE:** D.M. 11 aprile 1996 (di recepimento della Direttiva 94/11/CE) e D.Lgs. 190/2017
-  Utilizzo corretto dei termini **CUOIO, PELLE E PELLICCIA:** D.Lgs. 68/2020
-  **CODICE DEL CONSUMO:** D.Lgs. 206/05
-  **SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI:** REG. UE 2023/988

L'importanza crescente dell'etichettatura



Ai sensi dell'art. 15, l'obbligo di apporre l'**etichetta conforme alla vigente legislazione e di garantire l'esattezza delle informazioni ivi riportata** grava sul **fabbricante** o sull'**importatore** (se il fabbricante è extra UE).

Il **DISTRIBUTORE/VENDITORE** incorre nei medesimi obblighi del **fabbricante se:**



IMMETTE SUL MERCATO UN PRODOTTO CON IL PROPRIO NOME O MARCHIO



VI APPONE L'ETICHETTA



MODIFICA CONTENUTO DELL'ETICHETTA

QUALI PRODOTTI DEVONO ESSERE ETICHETTATI

- ✓ **Tutti i prodotti composti da fibre tessili per almeno l'80% del loro peso;**
- ✓ i **rivestimenti** di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscano **almeno l'80% in peso**;
- ✓ le parti tessili dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti; dei rivestimenti di materassi; dei rivestimenti degli articoli da campeggio; purché tali parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso di tali strati superiori o rivestimenti;
- ✓ i **prodotti tessili incorporati in altri prodotti** di cui siano **parte integrante**, qualora ne sia specificata la composizione.

ETICHETTA GLOBALE PER PRODOTTI DELLO STESSO TIPO E DELLA STESSA COMPOSIZIONE

1. Canovacci
2. Strofinacci per pulizia
3. Bordure e guarnizioni
4. Passamaneria
5. Cinture
6. Bretelle
7. Reggicalze e giarrettiere
8. Stringhe
9. Nastri
10. Elastici
11. Imballaggi nuovi e venduti come tali
12. Spaghetti per imballaggio e usi agricoli; spaghetti, corde e funi diverse da quelle di cui al numero 37 dell'Allegato V (per alpinismo e sport nautici, ad esempio)
13. Centrini
14. Fazzoletti da naso e da taschino
15. Retine per capelli
16. Cravatte e nodi a farfalla per bambini
17. Bavaglini, guanti e pannolini per bagno
18. Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 g.
19. Cinghie per tendaggi e veneziane

ETICHETTA SULLA PEZZA O ROTOLO

- Prodotti tessili venduti a taglio o a metraggio

ETICHETTA UNICA STESSA COMPOSIZIONE

- Due o più prodotti tessili che costituiscono comunemente un **insieme inseparabile**.

Ad **esempio**:

- i **pigiama** composti da una **maglietta** e un **pantalone**
- **slip e top**
- due calze

PRODOTTI SENZA OBBLIGO DI ETICHETTA

- prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso;
- prodotti tessili **confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi**;
- i seguenti prodotti espressamente elencati nell'Allegato V del Regolamento UE 1007/2011

1. Fermamaniche di camicie
2. Cinturini in materia tessile per orologio
3. Etichette e contrassegni
4. Manopole di materia tessile imbottite
5. Copricaffettiere
6. Copriteiere
7. Maniche di protezione
8. Manicotti non di felpa
9. Fiori artificiali
10. Puntaspilli
11. Tele dipinte
12. Prodotti tessili per rinforzi e supporti
13. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali
14. Ghette
15. Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali
16. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
17. Articoli di materia tessile da viaggio
18. Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare, e materiali per la loro fabbricazione, compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi

PRODOTTI SENZA OBBLIGO DI ETICHETTA

- 19. Chiusure lampo
- 20. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
- 21. Copertine di materia tessile per libri
- 22. Giocattoli
- 23. Parti tessili di calzature
- 24. Centrini composti da vari elementi e con superficie non superiore a 500 cm²
- 25. Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno
- 26. Copriuova
- 27. Astucci per il trucco
- 28. Borse in tessuto per tabacco
- 29. Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini
- 30. Custodia per telefoni cellulari e media player portatili con superficie non superiore a 160 cm²
- 31. Articoli di protezione per lo sport, ad esclusione dei guanti
- 32. «Nécessaire» da toiletta
- 33. «Nécessaire» per calzature
- 34. Articoli funerari
- 35. Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte.
- 36. Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche e ortopediche e articoli tessili d'ortopedia in generale

PRODOTTI SENZA OBBLIGO DI ETICHETTA

37. Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghetti, fatto salvo il punto 12 dell'allegato VI, destinati normalmente:
- a) a essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni;
 - b) a essere incorporati in macchine, impianti riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, ecc.), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, o a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli
38. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi)
39. Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d'esposizione, depositi, ecc.), con indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche
40. Velatura
41. Articoli tessili per animali
42. Bandiere, stendardi e gagliardetti

L'ETICHETTA DEI PRODOTTI TESSILI DEVE:



essere **in lingua italiana** (es. “**100% Cotone**” e non “~~100 % Cotton~~”, ad esempio in lingua inglese);



contenere la composizione fibrosa **con la denominazione della fibra scritta per esteso** (“**100% Cotone**” e non “~~100 CO~~”: il codice meccanografico non è ammesso) e la **percentuale del peso** indicata **in ordine decrescente** (es. “90% Cotone 10% Seta”) **ANCHE NELLA VENDITA ON LINE**;



essere **saldamente fissata** al prodotto



trovare **corrispondenza con quanto scritto nei documenti commerciali** (es. nelle fatture ci deve essere il riferimento alla stessa percentuale di composizione fibrosa indicata in etichetta);

L'ETICHETTA DEI PRODOTTI TESSILI DEVE:



esplicitare i **dati identificativi del prodotto** (codice articolo, n. lotto, modello, codice a barre, ecc.) o alla partita di prodotti di cui fa parte ex art. 104 del D.Lgs. n. 206/2005;



indicare **nome, ragione sociale o marchio ed anche sede legale del produttore/importatore** (estremi del produttore ex art. 104 del D. Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo e quindi l'indicazione della Via e della città) **e indirizzo mail** (ex Regolamento UE 988/2023 sulla Sicurezza Generale dei Prodotti);



prevedere l'eventuale indicazione “**Contiene parti non tessili di origine animale**” qualora, ad esempio, si tratt di piumini, maglioni con toppe o inserti in pelle o scamosciati, bottoni in madreperla o corno naturale.

INDICAZIONI FACOLTATIVE:

A differenza di alcuni Stati della UE (Austria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia), degli USA e del Giappone, in **Italia NON** esiste **obbligo di ETICHETTATURA DI MANUTENZIONE**. Quando l'etichetta di manutenzione viene applicata deve essere corretta e rispondere a verità

I 5 SIMBOLI OBBLIGATORI

 **Lavaggio ad umido**

 **Candeggio con cloro**

 **Stiratura**

 **Lavaggio a secco**

 **Asciugatura**

				
Il tessile non sopporta il lavaggio in acqua. Allo stato unico trattare con cura	Il tessile non sopporta il trattamento con cloro	Il tessile non sopporta la stiratura	Il tessile non sopporta il lavaggio a secco	Il tessile non sopporta l'asciugatura in tamburo al sole caldo
				
Lavaggio a mano, temperatura massima 40°C, manovre delicatamente senza stiratura, buste o torsioni	Possibilità di trattare con prodotti a base di cloro unicamente in soluzione fredda e diluita	Stirare con temperatura massima 110°C; il trattamento a secco è bloccato	Lavabile solo con idrocarburi e trifluorodobutano. Severa limitazione dell'aggiunta d'acqua, evitare la meccanica e della temperatura	Asciugatura in tamburo rotativo a temperatura modesta
				
Temperatura massima di lavaggio 40°C. Agitazione, idrocarburi e centrifugazione ridotti		Stirare con temperatura massima di 150°C, umidificare il tessuto	Lavabile solo con idrocarburi e trifluorodobutano	Asciugatura in tamburo rotativo a temperatura normale
				
Temperatura massima di lavaggio 40°C. Agitazione, idrocarburi e centrifugazione ridotti		Stirare con temperatura massima di 200°C, umidificare il tessuto	Lavabile con tensioattivante, monofluo idrocarbonato, ed idrocarburi. Severa limitazione dell'aggiunta d'acqua, centrifuga meccanica e della temperatura	
				
Temperatura massima di lavaggio 40°C. Agitazione, idrocarburi e centrifugazione normali			Lavabile con tutti i solventi normalmente usati nel lavaggio a secco	

SIMBOLI GRAFICI
GINETEX E STANDARD
UNI EN ISO 3758:2005



INDICAZIONI FACOLTATIVE: «MADE IN ITALY»

L'indicazione **in etichetta** del «*Made in Italy*» è **FACOLTATIVA**.

Nel caso fosse presente in etichetta l'indicazione «**Made in Italy**» deve rispondere alla **definizione prevista dal Codice Doganale Europeo**

ORIGINE DOGANALE

- 1. PREFERENZIALE**, quando un prodotto è stato realizzato interamente in un Paese oppure secondo specifici accordi bilaterali o multilaterali tra Paesi secondo determinati criteri su prodotti e condizioni (es. cambio di voce doganale, valore aggiunto minimo, processi produttivi determinati). L'origine preferenziale consente agevolazioni tariffarie doganali.
- 2. NON PREFERENZIALE quando un prodotto è stato realizzato nel nostro Paese ed in parte in Paesi diversi.**

LA NORMATIVA:

Le normative di cui bisogna avere una chiara panoramica:

A LIVELLO EUROPEO

- **CODICE DOGANALE DELL'UNIONE – CDU: Reg. UE 952/2013**
- **DISPOSIZIONI INTEGRATIVE: REGOLAMENTO DELEGATO UE 2446/2015 – RD**

A LIVELLO ITALIANO:

- **Legge 166/2009 - Legge Ronchi**
- **Legge 55/2010 - Legge Reguzzoni, Versace, Calearo**
- **Legge n. 206 del 2023 sul Made in Italy** che presenta all'art. 41 una disposizione sull'introduzione di un «contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci»

ETICHETTATURA CALZATURE

Il D.M. 11 aprile 1996 ha recepito la **Direttiva 94/11/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle **CALZATURE** destinate alla vendita al consumatore, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 1996.

Ex art. 4 commi 1, 2, 3 e 4 del DM 11 aprile 1996 che:

✓ il **fabbricante o il suo rappresentante** con sede **nella UE deve apportare un'etichetta**, che può contenere **o simboli** (la dimensione dei simboli deve essere sufficiente a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell'etichetta) **o informazioni scritte in lingua italiana** secondo le definizioni e le illustrazioni contenute nell'allegato I

ETICHETTATURA CALZATURE

Ex art. 4 commi 1, 2, 3 e 4 del DM 11 aprile 1996 :

- ✓ l'etichetta va apposta su almeno una delle calzature;
- ✓ l'etichetta può essere **stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato**;
- ✓ l'etichetta deve essere **visibile, saldamente applicata ed accessibile** al consumatore;
- ✓ l'etichetta non deve indurre in errore il consumatore. A tal fine, **nei luoghi di vendita** al consumatore finale **deve essere ESPOSTO**, in modo chiaramente **visibile**, un **CARTELLO** illustrativo della simbologia adottata sull'etichetta (Federazione Moda Italia mette a disposizione un "**ESPOSITORE DA TAVOLO**")

ETICHETTATURA CALZATURE



Ex art. 4 commi 1, 2, 3 e 4 del DM 11 aprile 1996 :

l'etichetta deve contenere informazioni sul **materiale che costituisce almeno l'80%** della superficie della **tomaia**, del **rivestimento della tomaia** e **suola interna** della calzatura o almeno l'80% del **volume della suola**. Se nessun materiale raggiunge almeno l'80%, deve recare informazioni sulle due componenti principali.



il **fabbricante o il suo rappresentante** con sede nella UE fornisce l'etichetta ed è **responsabile dell'esattezza delle informazioni** in essa contenute. Qualora ne' il fabbricante, ne' il suo rappresentante abbiano sede nella UE, di tale obbligo è personalmente **responsabile chi introduce la merce sul mercato della UE**;



spetta comunque al venditore al dettaglio verificare la presenza dell'etichetta sulle calzature in vendita.

UTILIZZO DEI TERMINI «CUOIO», «PELLE» E «PELLICCIA»



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 26 giugno 2020 è stato pubblicato **il DECRETO LEGISLATIVO n. 68 del 9 giugno 2020** su "Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 - Legge europea 2018".

L'immissione e la messa a disposizione sul mercato di prodotti con i termini, anche in lingua diversa dall'italiano, **«cuoio»**, **«pelle»**, **«cuoio pieno fiore»**, **«cuoio rivestito»**, **«pelle rivestita»** **«pelliccia»** e **«rigenerato di fibre di cuoio»**, sia come aggettivi sia come sostantivi, ovvero sotto i nomi generici di **«cuoiaime»**, **«pellame»**, **«pelletteria»** o **«pellicceria»** potrà far riferimento **SOLO** per **materiali di origine NATURALE** e **NON** per **materiali di origine SINTETICA**, anche se inseriti con prefissi o suffissi in altre parole o in combinazione con esse.

UTILIZZO DEI TERMINI «CUOIO», «PELLE» E «PELLICCIA»



Si **RACCOMANDA**, inoltre, di **NON UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE** i termini cuoio, pelle e pelliccia di cui sopra anche nei cartellini in vetrina con l'uso di parole che facciano riferimento a materiali non derivanti da animali del tipo **«ecopelle»**, **«pelliccia sintetica»**, **«simil-pelle»**, **«finto cuoio»**, **«cuoio vegano»**.

SI CONSIGLIA AI DISTRIBUTORI di **chiedere ai produttori/importatori** **di apporre direttamente l'etichetta o il contrassegno** per evitare eventuali ritardi nella messa a disposizione del prodotto sul mercato.

Si **RACCOMANDA** di **NON UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE** i termini cuoio, pelle e pelliccia di cui sopra anche **nei cartellini in vetrina** con l'uso di parole che facciano riferimento a materiali non derivanti da animali del tipo **"ecopelle"**, **"pelliccia sintetica"**, **"simil-pelle"**, **"finto cuoio"**.

REGOLAMENTO 988/2023 «SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI»



Articolo 1 - Obiettivo e oggetto

1. L'obiettivo generale del Regolamento è di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori.
2. Il presente Regolamento stabilisce norme essenziali in materia di sicurezza dei prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, siano essi nuovi, usati, riparati o ricondizionati..

REGOLAMENTO 988/2023 «SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI»



La Direttiva UE 2001/95 prevedeva 8 definizioni.

Il Regolamento (UE) 988/2023 ne prevede 28

Articolo 3 – Definizioni

- 6) «**Messa a disposizione sul mercato**» ⇒ la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel quadro di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- 7) «**Immissione sul mercato**» ⇒ la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato Ue;
- 8) «**Fabbricante**» ⇒ qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il nome o marchio di tale persona;
- 9) «**Rappresentante autorizzato**» ⇒ la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per conto di tale fabbricante;

REGOLAMENTO 988/2023



- 10) «**Importatore**» ⇒ qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto originario di un paese terzo;
- 11) «**Distributore**» ⇒ qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto;
- 14) «**Fornitore di un mercato online**» ⇒ un fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un’interfaccia online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali per la vendita di prodotti

Articolo 4 – Vendite a distanza

I prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati messi a disposizione sul mercato se l’offerta è destinata ai consumatori della UE. Un’offerta di vendita è da considerarsi destinata ai consumatori della UE quando l’operatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno o più Stati membri.

Articolo 5 – Obbligo generale di sicurezza

Gli operatori economici immettono o mettono a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri.

REGOLAMENTO 988/2023



Articolo 9 - Obblighi dei fabbricanti

- Immettono sul mercato prodotti sicuri.
- Effettuano **analisi dei rischi** e redigono **documentazione tecnica** che viene costantemente aggiornata e messa a disposizione delle autorità di vigilanza per 10 anni dalla data d'immissione sul mercato del prodotto.
- Garantiscono **procedure per assicurare la conformità** nel tempo dei prodotti fabbricati in serie.
- Indica sul prodotto o a corredo i dati di **tracciabilità** e i **contatti** e, se del caso, istruzioni e **informazioni sulla sicurezza**.
- Per **prodotti pericolosi immessi** sul mercato adotta misure correttive (conformazione/ritiro/richiamo) informano i consumatori e le autorità di vigilanza attraverso il **Safety Business Gateway**. Tali da informazioni sono rese disponibili dalla Commissione ai consumatori sul portale Safety Gate .
- Informano gli altri operatori economici nella catena di fornitura di qualsiasi problema di sicurezza legato ai prodotti.
- Mettono a disposizione dei consumatori canali di comunicazione (**numero di telefono, un indirizzo elettronico o una sezione apposita del loro sito web**), che consentano ai consumatori di segnalare incidenti e problemi di sicurezza
- Tengono un **registro dei reclami** aggiornato.
- Conservano nel registro solo i dati personali necessari e solo per il tempo necessario ai fini dell'indagine e comunque per non più di cinque anni dalla data del loro inserimento

REGOLAMENTO 988/2023



Articolo 11 - Obblighi degli Importatori

- Assicurarsi che i **prodotti da immettere sul mercato siano sicuri**.
- Assicurarsi che il fabbricante abbia effettuato l'**analisi dei rischi** e redatto la **documentazione tecnica** e la tengono a disposizione delle autorità di vigilanza per 10 anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto.
- Aggiungere i **propri riferimenti completi**.
- Assicurarsi che siano presenti le informazioni obbligatorie e non siano coperte da altre etichette.
- **Informare il fabbricante** in caso di prodotti **pericolosi** immessi sul mercato.
- Assicurarsi che siano **adottate le misure correttive necessarie**. In caso contrario, **dette misure le adotta l'importatore**;
- Garantire che i **consumatori siano immediatamente informati**.
- **Informare le autorità di vigilanza** del mercato degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato tramite il **Safety Business Gateway**.
- **Informare gli altri operatori economici** nella catena di fornitura di qualsiasi problema di sicurezza legato ai prodotti che gestisce.
- Verificare che i **canali di comunicazione** messi a disposizione dal fabbricante siano pubblicamente **a disposizione dei consumatori**.
- Se tali canali non sono disponibili, **provvedere a crearne**.
- **Indagare sui reclami presentati** e archiviare tali reclami nel registro dei reclami del fabbricante o nel proprio registro interno.

REGOLAMENTO 988/2023



Articolo 12 - Obblighi degli Distributori

- **Verificare** che il fabbricante e/o importatore abbiano **etichettato** il prodotto con le informazioni obbligatorie.
- Non mettere a disposizione sul mercato il prodotto se **non conforme**.
- **Informare** il fabbricante o l'importatore in caso di prodotti pericolosi o non conformi che hanno messo a disposizione sul mercato
- **Assicurarsi** che siano adottate le **misure correttive** necessarie
- **Provvedere** affinché le autorità di vigilanza del mercato siano immediatamente informate tramite il ***Safety Business Gateway***.

REGOLAMENTO 988/2023



Articolo 19 - Obblighi degli Operatori economici in caso di vendite a distanza

Se gli operatori economici **mettono i prodotti a disposizione sul mercato online** o su altri mezzi di vendita a distanza, l'offerta di tali prodotti deve indicare in modo chiaro e visibile almeno le seguenti informazioni:

- a) **nome, denominazione commerciale** registrata o **marchio** registrato del fabbricante, così come **l'indirizzo postale ed elettronico** al quale può essere contattato;
- b) se il fabbricante non è stabilito nella UE, nome, indirizzo postale ed elettronico del **responsabile dell'immissione sul mercato**;
- c) informazioni che consentono **l'identificazione del prodotto**, compresi **un'immagine del prodotto**, il **tipo** e qualsiasi **altro identificatore del prodotto**;
- d) **qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza** che deve essere apposta sul prodotto o sull'imballaggio o inserita in un documento di accompagnamento conformemente al presente regolamento o alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, **in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori**, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.

REGOLAMENTO 988/2023



Articolo 20 - Obblighi degli Operatori economici in caso di incidenti relativi alla sicurezza dei prodotti

Il fabbricante garantisce che, attraverso il Safety Business Gateway, un incidente causato da un suo prodotto sia notificato senza indebito ritardo alle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente.

La notifica include il tipo e il numero di identificazione del prodotto e le circostanze dell'incidente, se note, gli effetti che esso ha causato (morte/ gravi effetti nocivi, permanenti o temporanei, per la salute e la sicurezza)

Gli importatori e i distributori che sono a conoscenza di un incidente causato da un prodotto che hanno immesso o messo a disposizione sul mercato informano senza indebito ritardo il fabbricante al riguardo.

Il fabbricante effettua la notifica o incarica l'importatore o uno dei distributori di effettuare la notifica.

Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, la persona responsabile dell'immissione che è a conoscenza di un incidente provvede affinché la notifica sia effettuata.

REGOLAMENTO 988/2023



Articolo 22 - Obblighi specifici dei fornitori di mercati online relativi alla sicurezza dei prodotti

Le piattaforme online devono registrarsi sul portale *Safety Gate* e prevedere un punto unico di contatto per comunicare in modo diretto con consumatori e consentire agli operatori commerciali che offrono il prodotto di fornire almeno le seguenti informazioni per ciascun prodotto offerto e garantiscono che esse siano visualizzate o rese altrimenti facilmente accessibili ai consumatori:

- a) (...) nome, denominazione commerciale o marchio registrato del fabbricante, indirizzo postale ed elettronico al quale il fabbricante può essere contattato;
- b) se il fabbricante non è stabilito nella UE i riferimenti completi del Responsabile dei prodotti immessi sul mercato UE
- c) informazioni che consentono l'identificazione del prodotto, compresi un'immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto;
- d) qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza (...) in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.

Le procedure interne dei fornitori online comprendono meccanismi che consentono all'operatore commerciale di fornire una autocertificazione con cui si impegna a offrire solo prodotti conformi al regolamento e, se del caso, informazioni supplementari sull'identificazione.

Se viene rilevato un prodotto non sicuro sulla piattaforma, il marketplace deve agire rapidamente per rimuoverlo dal sito e informare i consumatori e sospendere fornitura del servizio.

REGOLAMENTO 988/2023



UN UTILE CONSIGLIO: UN TIMBRO NELLE COPIE COMMISSIONI O UNA COMUNICAZIONE VIA PEC AI FORNITORI

Il **timbro ad hoc**, da apporre **sulle copie commissioni e conferme d'ordine** al momento della sottoscrizione del contratto con il fornitore **o da inserire in calce alla mail/pec di conferma dell'ordine oppure una comunicazione via PEC ai fornitori** sono **utili strumenti** realizzati da **Federazione Moda Italia-Confcommercio** a tutela degli operatori commerciali affinché venga garantito che le forniture di prodotti di Moda per il mercato interno siano corredate da etichette scritte almeno in italiano ed a norma.

L'apposizione del timbro e l'invio di una comunicazione via PEC testimonia, infatti, l'**attenzione** e la **buona condotta dell'operatore commerciale** che potrà essere prodotta anche in caso di controlli.

REGOLAMENTO 988/2023



UN UTILE CONSIGLIO: UN TIMBRO NELLE COPIE COMMISSIONI

La merce deve essere consegnata etichettata in lingua Italiana, ex Regolamento (UE) 2011/1007 per i prodotti tessili; DM 11 aprile 1996 di recepimento della Direttiva 94/11/CE, per le calzature; D.Lgs. 190/2017, D.Lgs. 206/2005 e D.Lgs. 68/2020 per l'utilizzo corretto dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e nel rispetto della normativa vigente in materia di Sicurezza generale dei prodotti ex Regolamento (UE) 2023/988, e successive modificazioni.

FEDERAZIONE MODA ITALIA

CONFCOMMERCIO

REGOLAMENTO 988/2023



Spettabile azienda

dal 13 dicembre 2024 è entrato in vigore il REGOLAMENTO (UE) 2023/988 sulla Sicurezza Generale dei Prodotti UE che prevede obblighi per tutti gli Operatori economici sia nella fase d'immissione sul mercato dell'Unione Europea sia nella fase della loro messa a disposizione sul mercato.

A tal fine, nella certezza che la Vostra azienda abbia adottato tutte le accortezze previste dalla normativa e declinando eventuali nostre responsabilità per la messa a disposizione sul mercato dei Vostri prodotti, in un'ottica di collaborazione segnaliamo l'esigenza che la merce sia consegnata etichettata in lingua Italiana, con gli estremi della Vostra azienda - nome, ragione sociale o marchio ed anche indirizzo completo della sede - e nel rispetto delle disposizioni ex Regolamento (UE) 2011/1007 per i prodotti tessili; DM 11 aprile 1996 di recepimento della Direttiva 94/11/CE, per le calzature; D.Lgs. 68/2020 per l'utilizzo corretto dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia»; D.Lgs. 190/2017 sulla Disciplina sanzionatoria sull'etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili; D.Lgs. 206/2005 - Codice del Consumo e nel rispetto della normativa vigente in materia di Sicurezza generale dei prodotti ex Regolamento (UE) 2023/988, e successive modificazioni.

ESEMPI DI ETICHETTE

ALCUNI ESEMPI DI ETICHETTE

CORRETTA

IN ITALIANO

RAGIONE SOCIALE E SEDE LEGALE DEL PRODUTTORE O DELL'IMPORTATORE

IN ITALIANO ED IN ALTRE LINGUE

ERRATA
(SANZIONE AL COMMERCIANTE)

IN INGLESE

SOLO MARCHIO

ABBREVIAZIONE NON CONSENTITA

ESEMPI DI ETICHETTE

ALCUNI ESEMPI DI ETICHETTE

CORRETTA



ETICHETTA DI MANUTENZIONE
ED
INDICAZIONE DEL "MADE IN"
FACOLTATIVE

ERRATA
(SANZIONE AL COMMERCIANTE)



DENOMINAZIONE FIBRE
TESSILI E DESCRIZIONE
DELLA COMPOSIZIONE
FIBROSA DEI PRODOTTI
TESSILI DEVONO ESSERE
CHIARAMENTE VISIBILI
PER IL CONSUMATORE
**PRIMA DELL'ACQUISTO,
ANCHE SE EFFETTUATO
PER VIA ELETTRONICA**

ESEMPI DI ETICHETTE

Fabbricato in: Italia

Made in: Italy

Hecho en: Italia

Fabriqué en: Italie

Hergestellt in Italien

Fabricat in Italia

意大利制作

イタリア製

Taglia/Size/Talla/Taille/Größe/
Marimea/尺码/サイズ

1

TESSUTO - FABRIC - TEJIDO - TISSUS
STOFF - MATERIAL - STOFF - 材料
MATERIAL - 材质

50% WP BABY ALPACA

30% SE SETA SILK

10% WS CASHMERE

10% WOOL

DECORAZIONI ESCLUSE

DECORATIONS EXCLUDED

DECORACIONES EXCLUIDAS

DÉCORATIONS EXCLUES

DECORATIONS LACQUERS
DEKORATIONEN AUSGES.

DECORATIL

不包括裝飾
往來信函



SI = Multilingua




NO = Non esiste baby Alpaca, ma solo Alpaca
NO = Non vanno messi Codici meccanografici, ma indicazione fibrosa scritta per esteso almeno in lingua italiana
NO = «WOOL» scritto in lingua inglese, ma «LANA» in italiano



SI = Estremi del produttore



ESEMPI DI ETICHETTE



Lavaggio a mano
Non candeggiare
Non adatto all'asciugatrice
Stirare a bassa temperatura
Lavaggio delicato
con percloroetilene
Asciugare in piano

Hand wash
Do not bleach
Do not tumbler dry
Iron at low temperature
Delicate dry clean with
perchlorethylene
Natural dry flat

LAVARE SEPARATAMENTE
NON LASCIARE IN AMMOLLO
WASH SEPARATELY
DO NOT SOAK



**SI = CODICI DI
MANUTENZIONE NON
OBBLIGATORI, MA SE
PRESENTI DEVONO
ESSERE VERITIERI**

SI = MULTILINGUA

ESEMPI DI DDT E FATTURE

Cod. articolo	Descrizione
	DDT 486 - 2020 del 30-10-2020 PANTALONI MOD. P 00 LIBECCIO IN TESSUTO 98% COTONE 2% ELASTAN DDT 486 - 2020 del 30-10-2020 PANTALONI MOD. P 00 LIGUSTRO IN TESSUTO 98% COTONE 2% ELASTAN



DESCRIZIONE

PANTALONI MOD. P 00 LIBECCIO IN TESSUTO 98% COTONE 2% ELASTAN
PANTALONI MOD. P 00 LIGUSTRO IN TESSUTO 98% COTONE 2% ELASTAN

Dati di trasporto

Causale:	Vendita	Peso lordo (Kg):	
Spedizione:	Vettore	Peso netto (Kg):	
Trasporto a cura di:	TNT	Volume (mc):	
Porto:	Franco	Aspetto beni:	
Data di trasporto:	30/10/2020	Colli:	Sc 6

**SI = DDT/FATTURA
PERFETTA**



ESEMPI DI ETICHETTE



NO = Non vanno messi Codici meccanografici, ma indicazione fibrosa scritta per esteso almeno in lingua italiana



NO = Non è necessaria la PARTITA IVA, ma serve RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, CAP E CITTA'

NO = Oltre alla RAGIONE SOCIALE Serve anche INDIRIZZO, CAP E CITTA'

ESEMPI DI DDT E FATTURE

POS	CODICE	DESCRIZIONE	QTÀ	U.M.
	Ordine di Vendita 1213886	del 08.03.2021 Vs Ordine D'Acquisto .		
10	WMEKONGW7401505002	MEKONGO - GIACCONE UOMO 93%PA7%PU	4,000	PZ
20	WPEAKCW681800501M	PEAK- SOPRABITO UOMO 100%WS	3,000	PZ
30	WPEAKCW681800501N	PEAK- SOPRABITO UOMO 100%WS	1,000	PZ
		Page Total:	8,000	PZ
		Total:	8,000	PZ
	BOX: HU 1000130359			





NO CODICE MECCANOGRAFICO

ESEMPI DI DDT E FATTURE



**SI = INDIRIZZO COMPLETO
DI RAGIONE SOCIALE, VIA,
CAP, CITTA'**



**NO = MANCA
«CONTIENE
PARTI NON
TESSILI DI
ORIGINE
ANIMALE»**

ESEMPI DI ETICHETTE



**SI = ETICHETTA
PERFETTA**




ESEMPI DI ETICHETTE



**SI = ETICHETTA
PERFETTA**



ESEMPI DI ETICHETTE



NO = IL SITO UTILIZZA LINGUA ITALIANA MA LA DESCRIZIONE DELLA COMPOSIZIONE E' IN LINGUA INGLESE «WOOL» E INCOMPLETA E CONTIENE SOLO CODICI MECCANOGRAFICI «97% WV 3% EA» ANZICHÉ 97% LANA VERGINE 3% ELASTAN

Made in Italy
Material: Wool
Specification : 97% WV 3% EA

Size Scale : IT
Color : 1254 BLU
Note :

ESEMPI DI INDICAZIONI ONLINE



**NO = UTILIZZO IMPROPRI DEL TERMINE
PELLE «FINTA PELLE DI ALTA QUALITÀ»**

← → C ⌂ www.lo.it/pier-one-sneakers-basse-cognac-pi912o027-o11.html?size=42&allophones=0&wmc=SEM390_NB_GO_8690582122_674226645_341



ven 17 set - mar 21 set

Consegna più veloce

Spedizione e reso gratuiti

100 giorni per restituire il tuo ordine

Idoneo per lo scambio

Composizione e istruzioni di lavaggio

Materiale parte superiore: Finta pelle di alta qualità

Rivestimento: Tessuto

Solettina: Tessuto

Suola: Materiale sintetico

Fodera: Senza imbottitura

Materiale: Fintapelle

Dettagli prodotto

Punta: Tonda

Tipo di tacco: Senza tacco

Chiusura: Lacci

Chiusura: Lacci

Fantasia: Monocromo

Codice articolo: PI912O027-O11

ESEMPI DI ETICHETTE



I pantaloni palazzo con tasche laterali e vita alta elasticizzata per un look glamour e contemporaneo donano eleganza e confort grazie al loro taglio.

Tessuto 91% poliammide 4% fibra metallica 5% elastan

Il modello è alto 175 cm e veste una taglia 40 IT

Fatto in Italia

**NO = NON CORRETTO
L'ORDINE PERCENTUALE
DI PESO DECREScente**



ESEMPI DI ETICHETTE



**NO =
FIBRA
DELLA
FODERA
INDICATA
IN LINGUA
INGLESE,
ANZICHE'
ALMENO
IN LINGUA
ITALIANA**

«Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno. Ma quello che accadrà in tutti gli altri giorni che verranno può dipendere da quello che farai tu oggi».



Ernest Hemingway

«Per chi suona la campana», 1940

GRAZIE !



Dott. Massimo Torti
Segretario Generale

FEDERAZIONE MODA ITALIA
Corso Venezia 53
20121 Milano
T: +39.02.76015212
F: +39.02.76003779
m.torti@federazionemodaitalia.it
www.federazionemodaitalia.it